

STATUTO

ALLEGATO "A" all'atto
n. 3422 della raccolta

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituita l'Organizzazione di Volontariato, ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 266/1991 (fino a quando si renderà applicabile) e del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore"), denominata "**COMITATO TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DELLA VALLESINA – CTSAV ODV**" (in seguito denominato "Comitato"), con sede nel Comune di Jesi (AN).

1.bis) L'utilizzo dell'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato) è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, fino a che questo rimarrà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora per qualsiasi causa il Comitato non sarà più iscritto all'uno o all'altro registro, eliminerà tale acronimo dalla propria denominazione. È fatto divieto di utilizzare nella denominazione la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" in assenza di iscrizione ad uno dei due registri succitati. A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Comitato integrerà la propria denominazione con l'acronimo "ETS" da utilizzare nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza ed in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

2) Il Comitato non ha fini di lucro.

3) Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo art. 2, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo Settore. È fatto espresso divieto al Comitato di ripartire, in forme dirette, indirette o differite, i proventi, ivi compresi eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, fra gli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altro caso di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del succitato Codice del Terzo Settore.

3) La durata del Comitato è illimitata.

4) Eventuali trasferimenti di sede nell'ambito del medesimo Comune non comportano modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

SCOPI E ATTIVITÀ

1) Il Comitato è apolitico e apartitico.

2) Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

3) Il Comitato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare si propone di:

- a) promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica, alle politiche di smaltimento dei rifiuti;
- b) realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale, sociale ed economica del territorio rappresentante l'estensione territoriale della Vallesina;
- c) promuovere azioni volte all'informazione e ad interventi finalizzati a contrastare la disinformazione sui temi sanitari;
- d) individuare percorsi giudiziari e stragiudiziali a difesa della persona e del diritto costituzionale di tutela della Salute e dell'Ambiente.

4) Il Comitato ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.

5) Il Comitato, per il perseguimento dei propri fini, svolge in via principale, e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6) Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività specifiche che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

- a) effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme;
- b) organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
- c) promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell'ambiente;
- d) promuovere ricorsi avverso provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente;
- e) attività di tutela dei diritti secondo gli scopi del Comitato.

7) Il Comitato, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

8) Per lo svolgimento delle suddette attività il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri aderenti.

9) Al volontario e alle attività si applicano le disposizioni dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

10) I volontari sono assicurati contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE

1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote annuali e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati testamentari;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi e, ai sensi del DM Finanze 25 Maggio 95, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale in misura marginale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- l) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore.

2) Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra gli associati né durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

3) Il patrimonio è destinato all'esercizio dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

5) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di febbraio.

Art. 4

BILANCIO

1) Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 14 del suddetto Codice sarà redatto il Bilancio Sociale.

2) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

3) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

4) L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. La redazione del bilancio è obbligatoria.

5) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale del Comitato almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6) Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

7) Il bilancio preventivo è depositato presso la sede legale del Comitato almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 5

ASSOCIATI SOSTENITORI

Gli associati sostenitori sono persone fisiche che, condividendo gli scopi sociali e le finalità del Comitato, intendono contribuire finanziariamente al raggiungimento degli stessi. Possono partecipare alle assemblee degli associati ma non hanno diritto di voto.

Art. 6

ASSOCIATI

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato e non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.
- 2) Sono membri del Comitato persone fisiche che a partire dal diciottesimo anno d'età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto.
- 3) Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri (struttura democratica).

Art. 7

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

- 1) L'ammissione ad associato è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) ai seguenti criteri: il compimento del diciottesimo anno d'età;
 - c) all'accettazione del presente statuto.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate all'interessato.
In deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del codice terzo settore, in caso di rigetto della domanda di ammissione, non è ammesso il ricorso all'assemblea.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

2) Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad esaminare i libri sociali facendone richiesta espressa al Consiglio Direttivo che si pronuncia entro 30 giorni. Per quanto riguarda i libri sociali obbligatori si rimanda all'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

Art. 9

ORGANI DEL COMITATO

1) Sono organi del Comitato:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo, se nominato;
- f) l'Organo di revisione legale, se nominato.

2) Le cariche associative sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto disposto dall'art. 34 del Codice del Terzo Settore.

3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e

documentate.

Art. 10

L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto ed ha diritto di voto dal momento della sua iscrizione al Comitato.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato secondo l'art.25, comma 1, del Codice del Terzo Settore. A titolo d'esempio:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di controllo e di revisione legale se nominati;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera l'esclusione degli associati;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento del Comitato, sulla trasformazione, fusione e scissione dello stesso. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di associati che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea, da recapitarsi almeno 4 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, personalmente o per delega, tutti gli associati.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il

numero degli associati intervenuti o rappresentati; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 degli associati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

10) La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea degli associati, fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Comitato.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno $\frac{2}{3}$ dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza degli associati membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

9) La partecipazione alla riunione e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Presidente in fase di convocazione.

Art. 12

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza

immediatamente successiva.

4) Il Presidente può delegare per iscritto ad uno o più consiglieri specifiche funzioni istituzionali.

Art. 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi.

2) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo del Comitato o di singoli associati valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi del Comitato, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi del Comitato, se concordemente richiesto dalle parti.

4) Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno. In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri.

2) L'Organo di controllo resta in carica tre anni, per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

3) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno, se l'Organo di controllo non esercita anche la revisione legale dei conti, il Comitato nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7) Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 15

NORMA FINALE

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore ovvero, dopo l'istituzione del R.U.N.T.S., ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16

RINVIO

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alla normativa vigente in materia di associazionismo, in particolare alla Legge n. 266/1991, finché si renderà applicabile, ed al Codice civile.

FIRMATO: GIANANGELI MASSIMO - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 17 novembre 2020, nel mio studio in via Marsala n. 12.